

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POLLENZA E LA SOCIETA'

per la gestione di un nido d'infanzia.

L'anno duemiladiciotto, il ____ del mese di _____, nella residenza comunale di Pollenza si sono costituiti i sig.ri:

- Biagioli D.ssa Simonetta, Responsabile del Settore "A" del Comune intestato nel cui nome, conto ed interesse interviene nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 26 settembre 2016, Codice fiscale Comune 00264420431;

e

- Il/la signor/a nato/a a il e residente a , via , n., c.f.:

in qualità di legale rappresentante della **Società.....**, con sede a Pollenza , via , n. ..., Partita IVA , nel cui nome, conto e interesse interviene nel presente atto, a ciò autorizzate dalla legge e dall'atto costitutivo,

PREMESSO:

- che è costituita in Pollenza con atto una società sotto la denominazione , con sede a Pollenza , via , n. ..., che opera nel campo della fornitura di servizi per l'infanzia e della gestione di strutture quali asili nido e centri per l'infanzia, e che la stessa si propone di proseguire nella gestione in Pollenza nella sede della società di un nido d'infanzia per bambini da 3 mesi a 3 anni;
- che la struttura è stata regolarmente autorizzata ed accreditata ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 13/3/2003 e del Regolamento di attuazione n. 13 del 22/12/2004;
- che non esistono nel territorio asili nido comunali e che la possibilità dell'apertura di un asilo nido comunale, con personale dipendente o con appalto del servizio a impresa specializzata, risulta a tutt'oggi non praticabile per i notevoli costi di gestione che graverebbero interamente sul Comune;
- che pertanto il Comune di Pollenza intende favorire le iniziative private che forniscono tale tipo di servizio, di cui è riconosciuto l'interesse pubblico;
- che in considerazione dei positivi risultati conseguiti negli anni precedenti, con deliberazione consiliare n. ____ del 2018, si è stabilito di procedere al rinnovo per anni della convenzione per la gestione di un nido d'infanzia in da parte della società

Ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

E' istituito nel Comune di Pollenza un nido per l'Infanzia denominato ".....", da parte della Società ".....", con sede a Pollenza, via , n. ..., nei locali siti presso la sede della Società – via , n. ..., che fornisce servizi per l'infanzia ed attività di accoglienza e sorveglianza dei bambini da tre mesi a tre anni.

Art. 2

La gestione del servizio viene eseguita dai responsabili della società, con personale dipendente, mezzi e materiale didattico e logistico proprio, su locali assunti in locazione e con pagamento di tutte le spese relative all'energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono etc.... Il nido dovrà essere funzionante per almeno 8 ore giornaliere di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, per il periodo 1° settembre - 31 luglio di ogni anno, con interruzione nei periodi natalizio e pasquale.

Art. 3

I servizi forniti, indicati all' art. 1, sono compresi in un progetto di gestione annuale concordato con il Comune allo scopo di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo, offrendo cure adeguate sul piano igienico sanitario, stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettuali in vista di un armonico sviluppo psico-fisico, al fine di garantire alle famiglie che ne facciano richiesta i servizi previsti.

Art. 4

I servizi suddetti saranno forniti in stretta collaborazione con le famiglie da operatori distinti in educatori e addetti ai servizi, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 22 dicembre 2004 n. 13 e s.m.i..

Art. 5

Si dà atto che l'impresa titolare dei servizi ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento della struttura, ai sensi e per gli effetti della L.R. 13 maggio 2003 n. 9 e Regolamento 22 dicembre 2004 n. 13.

Si dà atto inoltre che la medesima società ha ottenuto l'autorizzazione all'accreditamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 22/12/2004, n. 13.

Art. 6

Il Comune in forza della presente convenzione eserciterà le funzioni di vigilanza e controllo affinché i servizi vengano resi correttamente dal soggetto gestore e siano servizi di qualità da erogare con il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, ricettivi e di personale stabiliti dal Titolo I° del citato Regolamento n. 13/2004.

Art. 7

Le rette di frequenza saranno concordate con il Comune, che provvederà ad autorizzarle con apposita delibera di Giunta, e saranno rimosse dalle famiglie direttamente da parte della ditta titolare della gestione.

Art. 8

Il Comune, interessato ad assicurare il servizio del nido per l'infanzia sul territorio, trattandosi di servizio pubblico, si impegna ed obbliga ad erogare alla ditta titolare un contributo forfettario annuo per i suddetti servizi costituito da Euro 1.300,00 per ogni bambino iscritto, da erogarsi comunque in rapporto alla sua frequenza, ridotta proporzionalmente per assenze continuative superiori ad un mese. Il contributo, come sopra determinato, è costituito dal contributo che il Comune riceverà direttamente dalla Regione Marche sui fondi di cui all'art. 18 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e da quello che il Comune stesso si impegna ad integrare con fondi propri di bilancio: quest'ultimo per una somma massima annua di euro 9.000,00.

Le somme erogate hanno il carattere di contributo per il perseguimento di finalità sociali e saranno liquidate in rate semestrali nei mesi di ottobre e aprile di ogni anno, con le seguenti modalità:

- quanto ad euro 9.000,00 entro il mese di aprile di ogni anno;
- il saldo a conguaglio entro il mese di ottobre di ogni anno a valere per l'annualità precedente, previa presentazione da parte della società del registro mensile di presenza dei bambini e dei corrispettivi mensili versati dalle famiglie per la frequenza.

Solo per le società Piccole Canaglie e Fate e Folletti

Il Comune di Pollenza riconosce inoltre un contributo mensile sulle spese di affitto corrispondente alla differenza tra il canone di locazione effettivamente pagato dal comune alla Società e quello versato al Comune stesso dalla società Buffi Puffi per i locali comunali di via S. Spirito, n.10, comunque per un importo massimo mensile di euro 400,00, corrispondente ad euro 4.800,00 annui. Ai fini della liquidazione del contributo, che verrà effettuata in unica soluzione entro il mese di aprile di ogni anno, la società si obbliga a produrre al Comune copia del contratto di locazione relativo ai locali sede della struttura.

Art. 9

Il nido si impegna ad ospitare i bambini che frequentano la scuola dell'obbligo (primaria e secondaria) nei confronti dei quali il Comune eroga il servizio di trasporto scolastico, qualora i genitori o altre persone autorizzate non provvedano al ritiro degli stessi presso le fermate. In tal caso il nido si impegna a contattare le famiglie dei bambini e a custodire gli stessi presso la struttura fino all'arrivo dei genitori. Per tale servizio il nido applicherà le tariffe concordate annualmente con il Comune.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni DUE ed avrà decorrenza dal 1° settembre 2018 e fino al 31 agosto 2020. Potrà essere rinnovata per gli anni successivi, previa verifica della qualità del servizio e delle attività formative, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Art. 11

L'esame e l'ammissione delle domande dei bambini saranno eseguite direttamente dalla ditta titolare del servizio che deciderà l'inserimento sulla base delle effettive possibilità ricettive del centro e secondo i seguenti criteri:

- data di presentazione dell'istanza,
- residenza nel Comune di Pollenza,
- età del bambino con precedenza ai bambini di maggiore età.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale effettuerà la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi offerti e potrà, per gravi inadempienze circa gli impegni assunti con la presente e previa formale contestazione degli stessi procedere alla sospensione del contributo di cui all'art. 8 o nei casi più gravi alla immediata risoluzione della convenzione, dandone comunicazione alla ditta.

Art. 13

Con la presente convenzione si esclude assolutamente la possibilità che si possano determinare rapporti diretti del Comune con gli operatori che la società utilizzerà nell'espletamento dei suddetti servizi, restando a carico della stessa ogni onere retributivo, previdenziale ed assistenziale, la stessa sarà tenuta al rispetto del contratto di lavoro di settore.

Art. 14

La società titolare risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Art. 15

Tutti i servizi oggetto della presente convenzione sono ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere abbandonati o sospesi, fatte salve le cause di forza maggiore.

Art. 16

La presente convenzione potrà essere estesa in accordo tra le parti ad altri nuovi servizi.

La società potrà eseguire detti servizi, che rientrino tra le proprie attività, non compresi tra quelli facenti parte della presente convenzione e che fossero eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune concorderà di volta in volta il compenso alla stessa dovuto per la esecuzione dei servizi speciali unitamente alle modalità di svolgimento.

Art. 17

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. La stessa sarà registrata solo in caso d'uso.

LA SOCIETA'

IL RESPONSABILE SETTORE "A"

Dssa Simonetta Biagioli